



## Edizione di venerdì 5 agosto 2016

### PROFESSIONISTI

[Le agognate ferie dei commercialisti tra sospensioni e proroghe](#)

di Massimo Conigliaro

### IVA

[Non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni](#)

di Marco Peirolo

### PENALE TRIBUTARIO

[Presupposti del sequestro preventivo di beni intestati a terzi](#)

di Luigi Ferrajoli

### DICHIARAZIONI

[Detraibili le spese per i servizi scolastici integrativi](#)

di Alessandro Bonuzzi

### ENTI NON COMMERCIALI

[Deducibilità delle spese delle sponsorizzazioni sportive](#)

di Guido Martinelli

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

## PROFESSIONISTI

---

### **Le agognate ferie dei commercialisti tra sospensioni e proroghe**

di Massimo Conigliaro

Sappiamo che la **giustizia italiana** è molto malata ed anche quella tributaria, nello specifico, non si sente tanto bene.

Uno dei malanni peggiori – **l'irragionevole durata del processo** – ha fatto accorrere al suo capezzale un medico di riguardo (il legislatore) per somministrare un antidoto (la legge Pinto) volto a debellare il male.

Non è bastato.

Ecco che allora il medico premuroso è nuovamente intervenuto andando a ritoccare una legge del 1969, la n. 742, per modificare addirittura la **sospensione feriale dei termini**, riducendola di 15 giorni.

Come sappiamo dallo scorso anno i termini processuali vanno in ferie soltanto **dal 1° al 31 agosto** e non più sino al 15 settembre.

E, come è facile comprendere, in men che non si dica – ci sia consentita l'ironia – anche **la giustizia vola!**

Nel diluvio di provvedimenti legislativi del recente passato, il D.L. 132/2014, recante “*misure urgenti di degiurisdizionalizzazione*” – (giuro che è scritto così!) – *ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*”, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 (G.U. 10/11/2014, n. 261), ha modificato la sospensione feriale. La stessa norma ha anche fissato in **30 giorni le ferie annuali dei magistrati** nonché degli avvocati e procuratori di stato. Per un attimo ho anche temuto di leggere che trattandosi di modifica procedurale e non sostanziale la disposizione si applicasse retroattivamente. Non è così. Almeno le ferie già godute sono salve!

Certo è che – già che c'erano – potevano anche prevedere quelle dei **commercialisti**! Mi sarei accordato con soli **15 giorni**, ma effettivi.

Ed invece, **le nostre ferie rischiano di sparire**. L'insopportabile proroga al 20 agosto (quest'anno 22) delle scadenze di versamento ci ha sempre costretto in studio sin quasi a **ferragosto**.

La ripresa dei termini processuali al **1° settembre** ci toglie adesso quel **minimo di respiro** che

avevamo nei primi giorni di riapertura degli studi, sperando ancora di fare qualche *week-end* di *relax*. Ed invece, già da ora dobbiamo scadenzare per bene ricorsi, appelli, istanze, memorie ed udienze di settembre. Altrimenti ... **termine spirato! E noi con lui.**

In mezzo, qualche dichiarazione dei redditi (precompilata o meno) e dei sostituti d'imposta con i soliti termini di versamento e presentazione **fluttuanti**. Ovviamente con comunicazione di proroga a ridosso del giorno della scadenza: ogni tanto mi chiedo perché non fanno con un unico decreto la proroga anche per i prossimi anni, così risparmiano tempo!

In pratica le **ferie estive del commercialista** medio – calendario alla mano – saranno anche quest'anno di circa dieci giorni. Ma come accade sempre, se non ci **rendiamo irreperibili** anche in quei pochi giorni, qualcuno – finite le proprie tre settimane di ferie – ci costringerà ad una capatina in studio per qualche problema più o meno urgente. E noi, sentendoci quasi in colpa per avere pensato ad un po' di **riposo**, alla fine cederemo.

Attiviamo quindi risponditori automatici alle *e-mail* e rendiamoci in qualche modo irraggiungibili al telefono (sul come fare potremmo chiedere ai nostri clienti, bravissimi a **sparire al momento di pagare la parcella**). Se possibile, facciamo una valigia e partiamo, mare o montagna che sia, Italia o estero se preferite.

Occorre staccare un po' la spina.

Perderemo qualche cliente? Non so, magari lo educheremo al meglio. Anche perché, siamo sicuri che il nostro eventuale **sacrificio agostano** sarà compreso, apprezzato ed addirittura **remunerato?**

Meditate colleghi.

**Buone ferie a tutti.**

*Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 ►►**

**CON LUIGI FERRAJOLI**

Milano    dal 21 ottobre

## IVA

---

### **Non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni**

di Marco Peirolo

Dal 1 ° gennaio 2010, a seguito delle novità in materia di territorialità delle prestazioni di servizi introdotte dal D.Lgs. 17/2010, è stato modificato il criterio **territoriale** applicabile alle prestazioni di trasporto di beni, che deve essere individuato distinguendo a seconda che il committente sia o meno un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

Nei rapporti “**B2C**” (*business to consumer*), l'art. 7-sexies, comma 1, lett. b) e c), del D.P.R. n. 633/1972 definisce il presupposto territoriale in funzione della tipologia di trasporto, disponendo, rispettivamente, che le **prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario** si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (lett. b), mentre le **prestazioni di trasporto intracomunitario di beni** si considerano effettuate in Italia quando il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato (lett. c).

La disposizione della lett. b) ripropone, per i rapporti “B2C”, la previsione in precedenza contenuta nell'art. 7, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 e, come ribadito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37 (§ 3.2.2), ai fini della determinazione della quota-parte di tali prestazioni di servizi resa nel territorio dello Stato, occorre fare ancora riferimento alla **C.M. 7 marzo 1980, n. 11/420390**, che ha fissato nella misura del **5%** la percentuale forfetaria di ogni **singolo intero trasporto internazionale marittimo** riferibile alle acque territoriali italiane e alla R.M. 23 aprile 1997, n. 89/E, che ha fissato nella misura del **38%** la percentuale forfetaria dell'intero tragitto del **singolo volo internazionale** riferibile alla prestazione resa nello spazio aereo italiano.

La disposizione della lett. c), invece, ripropone, per i rapporti “B2C”, la previsione in precedenza contenuta nell'art. 40, comma 5, del D.L. n. 331/1993. È necessario ricordare che, l'art. 7, comma 1, lett. f), D.P.R. n. 633/1972, riproponendo il previgente art. 40, comma 7, del D.L. n. 331/1993 ha stabilito che, per “**trasporto intracomunitario di beni**”, s'intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi, laddove:

- il “**luogo di partenza**” è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni;
- il “**luogo di arrivo**” è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente.

Passando ad esaminare i rapporti “**B2B**” (*business to business*), il passaggio dalla regola territoriale fondata sul Paese del prestatore a quella basata sul Paese del committente, prevista dall'attuale art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, implica che il regime di

non imponibilità previsto dall'art. 9 dello stesso decreto trova applicazione nella sola ipotesi in cui il committente, che sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale, sia **stabilito nel territorio dello Stato**. Di conseguenza, sono irrilevanti agli effetti dell'IVA le operazioni poste in essere nei confronti di committenti non stabiliti nel territorio dello Stato, ancorché il trasporto di beni sia preso in considerazione dall'art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972. Tali operazioni, non soddisfacendo il presupposto territoriale, sono quindi **irrilevanti** ai fini della verifica dello *status* di soggetto abilitato ad effettuare acquisti e importazioni senza pagamento dell'imposta e della determinazione del *plafond* a tal fine spendibile.

La non imponibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n 633/1972 è prevista per i trasporti relativi a **beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea**, nonché a beni **in importazione** sempreché i corrispettivi siano assoggettati all'imposta a norma dell'art. 69, comma 1. Come precisato dalla circolare n. 37/E/2011 (§ 5), i **concetti di importazione e di esportazione** assumono rilevanza non con riferimento al territorio dello Stato, ma con riferimento al territorio comunitario, per cui l'anzidetta previsione di non imponibilità si applica, per i servizi acquistati da committenti stabiliti nel territorio dello Stato, anche quando le predette fattispecie di esportazione, importazione e transito si verifichino nel territorio di uno Stato diverso dall'Italia. Resta inteso, in ogni caso, che la corretta applicazione della disciplina di non imponibilità deve essere provata dalla relativa documentazione doganale, emessa dagli uffici dello Stato membro interessato.

Dal tenore letterale dell'**art. 146**, lett. e), della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui sono non imponibili i trasporti di beni direttamente connessi alle esportazioni, si desume che la detassazione non si applica se la prestazione ha per oggetto **beni già esistenti in territorio extracomunitario**. A favore di questa conclusione, confermata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 12 marzo 2010, n. 12 (§ 3.3), può osservarsi che la norma nazionale in materia è rimasta immutata a seguito del riordino operato dal D.Lgs. n. 18/2010, mentre il n. 7) dello stesso art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, nel disciplinare la non imponibilità dei **servizi di intermediazione**, è stato modificato, estendendo l'agevolazione, già prevista per i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, ai **servizi relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio dell'Unione**.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

# IVA NAZIONALE ED ESTERA

Bologna      Milano      Verona



## PENALE TRIBUTARIO

### **Presupposti del sequestro preventivo di beni intestati a terzi**

di Luigi Ferrajoli

Il **sequestro preventivo** emesso in relazione a fattispecie penale tributaria costituisce sempre motivo di interesse e di discussione.

In particolare, si deve porre specifica attenzione **sull'intestazione dei beni** colpiti dal provvedimento e sulla **effettiva disponibilità degli stessi**.

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la **sentenza n. 24816 del 2016**, si è occupata di tale questione con riferimento all'ipotesi di **omessa dichiarazione**, reato previsto e punito dall'**art. 5 D.Lgs. n. 74/2000**.

Il ricorrente aveva eccepito quanto segue: carenza di motivazione sul *fumus commissi delicti*, con specifico riferimento alla **soglia di punibilità**; mancanza di motivazione in ordine al **valore** dei beni sottoposti a sequestro e al **quantum confiscabile ex lege**; carenza di motivazione inherente la **riferibilità** dei beni oggetto di sequestro al ricorrente stesso.

Più specificamente, relativamente alla prima dogliana il ricorrente aveva richiamato il fatto che, in virtù di una appostazione contabile, la fattispecie *de qua* sarebbe stata ricondotta al di sotto della **soglia di rilevanza penale** vigente *ratione temporis*.

Su questo punto, la Suprema Corte ha affermato che detta censura non solo non rientra tra quelle previste dall'**art. 325 c.p.p.**, ma che la questione può essere valutata solo dal **Giudice del merito cautelare**, trattandosi di **valutazioni in fatto**.

Tuttavia, **"incidentalmente ed ex officio"**, la Corte di Cassazione ha rilevato che, secondo quanto disposto dal **D.Lgs. n. 158/2015**, entrato in vigore nelle more del procedimento per Cassazione, la **soglia di punibilità** di cui al richiamato **art. 5** è stata rideterminata in misura più elevata e nel caso di specie è applicabile il principio del **favor rei** di cui all'**art. 2 c.p.**.

La conclusione che se ne deve trarre, pertanto, è che sia venuta meno la **rilevanza penale** dell'**omissione** contestata, poiché l'**IVA evasa** si attesta su importi inferiori alla soglia di punibilità riferibile al caso di specie.

Per quanto concerne la seconda censura mossa dal ricorrente avverso il provvedimento confermativo del sequestro, il Giudice di legittimità ha osservato come la motivazione addotta dal Tribunale sul punto fosse corretta ed esaustiva, in quanto **"per ciò che concerne la individuazione e valorizzazione dei beni da sequestrare, tale specifica attività è demandata alla**

**fase esecutiva del sequestro**, anche sulla base dei valori di catasto (v. Sez. 3, n. 10438 del 08/02/2012), bastando invece che il giudice della cautela determini l'ammontare massimo della misura, come è stato senz'altro fatto nel caso di specie (tra le molte, v. da ultimo Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv 260148)".

Peraltro, anche in questo caso la Corte ha rinvenuto nelle motivazioni del ricorrente un aspetto meritevole di accoglimento, con specifico riferimento alla totale assenza, da parte del Tribunale, di motivazione inerente la **corrispondenza** tra la **formale intestazione dei beni** ad una società e la **disponibilità** degli stessi in capo all'indagato/sequestrato.

Proprio su tale questione, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno richiamare il principio per cui *"In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti dell'indagato, non opera alcuna presunzione di intestazione fittizia, ma incombe sul pubblico ministero l'onere di dimostrare situazioni da cui desumere concretamente l'esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del cespote* (v. sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Zaza, RV. 263118)".

Come si può notare, trattasi di **indirizzo garantista** che, invalidando qualsivoglia ricorso a **presunzioni**, pone a carico dell'accusa lo specifico onere di provare che i beni intestati a terzi siano nella effettiva disponibilità dell'indagato.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale ai fini di rideterminare il **valore sequestrabile per equivalente del profitto confiscabile**, in virtù della diminuzione del medesimo risultante dalla non punibilità dell'omessa dichiarazione per innalzamento della soglia e per adeguatamente motivare sulla riferibilità dei beni sequestrati all'indagato.

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO ►►**

**CON LUIGI FERRAJOLI**

Milano      dal 18 ottobre

## DICHIARAZIONI

---

### ***Detraibili le spese per i servizi scolastici integrativi***

di Alessandro Bonuzzi

Le spese sostenute per i **servizi scolastici integrativi** rientrano tra le spese **detraibili** entro il limite annuo di 400 euro per alunno.

Lo ha chiarito la **risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 68/E** di ieri.

Già nei mesi scorsi l'Ufficio aveva fornito interessanti precisazioni relativamente alla detrazione delle spese *“per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni”*, prevista *“per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”* dall'**articolo 15, comma 1, lettera e-bis**, del Tuir.

In particolare, la **circolare n. 3/E/2016** ha specificato che rientrano in tale previsione le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

La **circolare n. 18/E/2016** ha poi chiarito che le spese sostenute per la **mensa scolastica** sono detraibili ai sensi della lettera e-bis anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

Pertanto, ai fini del beneficio fiscale, non è necessario che il **servizio di ristorazione** scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo **istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico** per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sulla scorta delle indicazioni fornite nei precedenti interventi, l’Agenzia, con la **risoluzione di ieri**, ritiene che siano detraibili, sempre ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir, anche le **spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola**.

Ciò in ragione del fatto che tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono **strettamente collegati alla frequenza scolastica**.

Diversamente, a detta dell’Agenzia, **non sono agevolabili le spese relative al servizio di trasporto scolastico**, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.

Un'interpretazione in senso opposto, infatti, risulterebbe **discriminatoria** rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.



## ENTI NON COMMERCIALI

### **Deducibilità delle spese delle sponsorizzazioni sportive**

di Guido Martinelli

Tre recenti sentenze di commissioni tributarie regionali ci consentono di tornare su un problema di **estremo interesse** per il mondo dello sport.

Il problema ruota attorno al **comma 8** dell'articolo 90 della L. 289/2002 laddove viene previsto che: *“Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili ... costituisce per il soggetto erogante fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario ...”*.

Gli Uffici, in sede di accertamento, infatti, ritengono che pur in presenza della *“presunzione di cui all'articolo 90 comma 8 L. 289/2002 debbono comunque sussistere i requisiti della inerenza ex articolo 109 D.P.R. 917/1986 e dell'effettività della sponsorizzazione”* così come riportato nella prima delle decisioni in commento (CTR Milano sez. **Brescia** sez. LXV sent. 26.05.2016 n. 3228). Il Giudicante non entra nel merito dei contenuti della norma in esame, ritenendo, nel caso di specie, **sussistere a prescindere** i presupposti della economicità e dell'inerenza (*“... la deducibilità di un costo dal reddito di impresa non postula che esso sia stato necessariamente sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili”*).

Il tema viene, invece, affrontato direttamente dalla Commissione Tributaria Regionale di **Bari** (sez. VII, sent. 09.05.2016, n. 1138).

Anche qui, a seguito di accertamenti sulla deducibilità delle spese di sponsorizzazione, l'Ufficio insiste nel ritenere, ai fini della deducibilità, *“che i costi siano funzionali alla produzione del reddito, ossia che gli stessi rispondano ai requisiti di inerenza e congruità anche in funzione della natura e destinazione degli stessi e del volume dei ricavi dell'attività caratteristica di impresa.”*

Il Giudicante d'appello respinge la tesi dell'Agenzia ritenendo che *“la risoluzione 23.06.2010 n. 57/E dell'Agenzia delle entrate che ha esaminato la questione della deducibilità dal reddito di impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all'importo annuo di 200.000 euro, ha richiamato la circolare 22 aprile 2003 n. 21/E, emessa sempre dalla Agenzia delle entrate. Tale*

*circolare ha precisato che l'articolo 90 comma 8 della legge 289 del 2002 ha introdotto una presunzione assoluta circa la natura di tali spese che vengono considerate, nel limite del predetto importo, comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante subordinando la fruibilità della agevolazione in argomento alla sussistenza (solo n.d.r.) delle seguenti condizioni:*

- *i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;*
- *a fronte della erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione".*

Il Giudicante ritiene, inoltre, non significativa la questione della antieconomicità della spesa in quanto l'inerenza all'attività di impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione, va definita come una relazione tra due concetti, la spesa e l'impresa, sicchè il costo assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito bensì in virtù della sua **correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili**.

Il principio in esame viene confermato, poi, anche dalla CTR di **Torino** la quale (sez. XXXVIII, sent. 05.07.2016 n. 858), preso atto che il Giudice di primo grado aveva già affermato che *"entro il limite dei 200.000 euro gli esborsi per sponsorizzazione a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche debbano essere considerati sempre integralmente deducibili"*, così conclude sul punto: *"il valore della sponsorizzazione è comunque al di sotto dei 200.000 euro, limite entro il quale sussistono ex lege i presupposti di inerenza ed effettività".*

La Commissione ritiene, infine, anche in questo caso, che alcun rilievo possa essere posto sotto il profilo della economicità e congruità dei costi sostenuti in quanto ritiene *"illegittimo l'accertamento che riporti come fondamento l'antieconomicità di una sponsorizzazione se è fondato solo sull'assenza di maggiori ricavi conseguiti in quell'anno"*.

*Per approfondire le problematiche relative al terzo settore vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON  
GUIDO MARTINELLI**

Milano      Bologna      Verona

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto

#### **Perché la gente si droga**



Lev Tolstoj

Mondadori

Prezzo – 11,00

Pagine – 608

Raccolta degli scritti più significativi dell'enorme produzione non narrativa di Tolstoj, straordinari per l'attualità degli argomenti e la modernità dell'approccio. Risalenti agli anni 1890- 1910, si tratta di saggi, articoli, lettere aperte, appelli al popolo, ai governi, all'umanità, che diffusero con grande clamore in tutto il mondo quella che potremmo chiamare "l'eresia cristianotolstoiana": una visione del mondo e dell'uomo in nome della quale il grande scrittore perora la causa della renitenza al servizio militare, teorizza la disobbedienza civile, attacca le maggiori confessioni religiose, il sistema di produzione capitalistico, le istituzioni governative e ogni forma di sfruttamento coloniale. Tra il fastidio e l'aperta ostilità degli ambienti accademici ortodossi, Tolstoj vuole la fondazione di un mondo nuovo, il regno del Dio-amore e dell'uomo autentico, mosso da un'esigenza di verità, nel senso più semplice e urgente del termine: ciò che occorre a ciascun individuo per comprendere il senso della propria vita e per viverla nel modo migliore.

#### **Omero al faro**



Mimmo Rando

Rubbettino editore

Prezzo – 16,00

Pagine – 352

Romanzo giocoso, parodico, rapsodico, popolaresco, Omero al Faro è un viaggio dall'infanzia alla giovinezza, alla vecchiaia, alla morte. Ma è anche un viaggio interiore sino all'approssimarsi dell'anima. Tutto si svolge al Faro. Anche Troia ed Itaca sono il Faro. Anche le storie di Ulisse ed il suo viaggio lo sono. Il Faro diventa il luogo, scenario unico, centro del mondo, punto di partenza e di approdo. Omero, e in particolare Ulisse, sono il pretesto per una messa in scena corale, in chiave grottesca, talvolta da opera dei pupi, di una realtà volta a rappresentare il recente passato e il presente. Accanto a loro sfila una teoria di personaggi indimenticabili: zia Nina, vera ispiratrice dei poemi omerici; Fronziu e Milia, surreali protagonisti di spassose avventure; Donnacarmelina, scaltrissima commerciante; Pascaliufalignami, progetto cantastorie; le galline profetiche della 'zza Maria; i fieri ragazzini delle libere strade; Don Cicciu 'u bigliaddèri; Petru 'u giaddinaru; il macellaio Polifemo; suor Benedetta, ed altri ancora. Una scrittura densa di commistioni e richiami, la cui scansione temporale, propria delle narrazioni, è superata da improvvise infiorescenze animose. Un fantasioso ed esplosivo pastiche in una lingua che mescola e amalgama dialetto siciliano a idioma nazionale. La parola rocambolesca e dissacrante che, dopo aver cantato l'epopea della giovinezza, si stempera, alla fine, nel bisbiglio dei vecchi a cui rimangono solo le confidenze del mare.

### **Morte di un ex tappezziere**



Francesco Recami

Sellerio

Prezzo – 14,00

Pagine – 320

---

Amedeo Consonni, il tappezziere pensionato protagonista di avventure rocambolesche e di investigazioni paradossali, è morto. Non di morte naturale, però. Ma come si è arrivati a quell'esito fatale? Occorre tornare un po' indietro. Amedeo Consonni, il tappezziere pensionato protagonista di avventure rocambolesche e di investigazioni paradossali, è morto. Non di morte naturale, però. Ma come si è arrivati a quell'esito fatale? Occorre tornare un po' indietro. Angela, la professoressa Mattioli vicina di casa e matura fidanzata del tappezziere, ufficialmente è andata a Bruxelles dalla figlia, ma è via anche per certi affari misteriosi. Un po' immalinconito, Amedeo si trova ad affrontare la solitudine e prende una di quelle sbandate senili per una giovane barista, una bella ragazza dell'Est, che sembra in cerca di un padre o non è insensibile verso chi la tratta con antica cavalleria. Consonni si strugge d'amore. Intanto la vita della Casa di ringhiera procede nella micro malignità di tutti i giorni: il vecchio De Angelis tende le sue trappole al cagnetto che gli lorda la BMW e al suo padrone, l'ex alcolizzato e detossificato Claudio subisce le angherie della finta invalida signorina Mattei-Ferri, Donatella è incalzata da un corteggiatore, i peruviani del secondo piano diffondono chiasso festaiolo. Tutto come al solito. Questo piccolo teatro della crudele normalità è scombussolato dall'irrompere di due intrecci criminosi. La passione trascina Consonni in una storia infame di sfruttamento e traffici schiavistici di giovani donne, mentre un cospicuo panetto di droga, nascosto da due spacciatori di via Padova, viene scoperto da alcuni inquilini della ringhiera, proprio quelli che non avrebbero dovuto farlo. Ne segue l'entropico procedere, segnato da umorismo nero, dei gialli-non gialli di Francesco Recami, fino allo scioglimento finale del mistero. Con una sorpresa provvisoria ma definitiva. Quasi più che negli altri polizieschi anomali della Casa di ringhiera, questa avventura è dominata dall'equivoco, dal sospetto, dalla maledicenza, dal disagio. Un fatto normalmente innocente diventa misfatto colpevole agli occhi degli inquilini impiccioni, sempre pronti a considerarsi vittime di complotti orditi dal prossimo e altrettanto pronti a ordirne di propri. Dopodiché, di malinteso in errore la faccenda monta, e si trasforma in delitto come una profezia che si autodetermina. Alcuni dicono della condizione attuale del noir che «il confine tra il crimine e la vita quotidiana non esiste più». Per verificare la correttezza di tale affermazione potrebbero immergersi, anche solo per dieci minuti, nelle agghiaccianti vicende che hanno portato Amedeo Consonni dove si trova adesso.

**Sull'ansa del fiume**



V.S. Naipaul

Adelphi

Prezzo – 26,00

Pagine – 327

Attratto da un richiamo fatale nel cuore dell'Africa, il giovane Salim, indiano di fede musulmana, lascia la costa orientale del continente per rilevare da un amico di famiglia un eccentrico bazar in riva a un fiume punteggiato dalle «isole scure» dei giacinti e circondato da un paesaggio primordiale di foreste, torrenti nascosti e impervi, canali infestati da zanzare e solcati da chiatte, buganvillee rigogliose, tramonti velati di nuvole lungo le rapide. Qui cercherà di contribuire, con pochi sodali, all'evoluzione di una società travolta da recenti tumulti. E in un primo momento la comunità dell'«ansa del fiume» – così come l'intero paese – sembrerà avviarsi a un promettente progresso. Ma quello slancio innovatore, fagocitato dal Grande Uomo (nel quale non è difficile riconoscere il dittatore Mobutu), si convertirà presto in un futurismo grottesco (il «radioso avvenire»); e, unito alla feroce rabbia accumulata nel periodo coloniale e a un equivoco ritorno alla 'nazione autentica', susciterà un sistema di controllo paranoico e una catena di cieche rappresaglie – consegnando Salim a un destino di apolide senza patria e senza vera identità. *Sull'ansa del fiume* non è solo uno dei libri più fortunati di Naipaul e il suo più esplicito omaggio all'amato Conrad: ma è quello in cui il suo sguardo si concreta, più che in ogni altro, in una prosa iperrealista, ipnotica e allucinata.

### **Viva il latino. Storia e bellezza di una lingua inutile**



Nicola Gardini

Garzanti

Prezzo - 16,90

Pagine - 240

«Il latino è il più vistoso monumento alla civiltà della parola umana e alla fede nelle possibilità del linguaggio.» A che serve il latino? È la domanda che continuamente sentiamo rivolgersi dai molti per i quali la lingua di Cicerone altro non è che un'ingombrante rovina, da eliminare dai programmi scolastici. In questo libro personale e appassionato, Nicola Gardini risponde che il latino è – molto semplicemente – lo strumento espressivo che è servito e serve a fare di noi quelli che siamo. In latino, un pensatore rigoroso e tragicamente lucido come Lucrezio ha analizzato la materia del mondo; il poeta Properzio ha raccontato l'amore e il sentimento con una vertiginosa varietà di registri; Cesare ha affermato la capacità dell'uomo di modificare la realtà con la disciplina della ragione; in latino è stata composta un'opera come l'Eneide di Virgilio, senza la quale guarderemmo al mondo e alla nostra storia di uomini in modo diverso. Gardini ci trasmette un amore alimentato da una inesausta curiosità intellettuale, e ci incoraggia con affabilità a dialogare con una civiltà che non è mai terminata perché giunge fino a noi, e della quale siamo parte anche quando non lo sappiamo. Grazie a lui, anche senza alcuna conoscenza grammaticale potremo capire come questa lingua sia tuttora in grado di dare un senso alla nostra identità con la forza che solo le cose inutili sanno meravigliosamente esprimere.

